

**Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 —  
Kaul/UAMI Bayer (ARCOL)**

(Causa T-402/07) <sup>(1)</sup>

[*Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ARCOL — Marchio comunitario denominativo anteriore CAPOL — Esecuzione da parte dell'UAMI di una sentenza di annullamento di una decisione delle sue commissioni di ricorso — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Diritti della difesa — Art. 8, n. 1, lett. b), art. 61, n. 2, art. 63, n. 6, art. 73, seconda frase, e art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94*]

(2009/C 113/71)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Kaul GmbH (Elmshorn, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)

*controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:* Bayer AG (Leverkusen, Germania)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 1° agosto 2007 (procedimento R 782/2000 2), relativa ad un'opposizione tra la Kaul GmbH e la Bayer AG

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Kaul GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 8 del 12.1.2008.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 marzo 2009 —  
Telecom Italia Media/Commissione**

(Causa T-96/07) <sup>(1)</sup>

[*Aiuti di Stato — Contributi all'acquisto di decoder digitali — Telecomunicazioni — Decisione della Commissione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Decisione, adottata in pendenza di causa da parte dello Stato membro, di non procedere al recupero dell'aiuto presso l'impresa che ha impugnato la decisione della Commissione nell'ambito di un ricorso di annullamento — Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire — Non luogo a provvedere*]

(2009/C 113/72)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Telecom Italia Media (TI Media) SpA (Roma) (rappresentanti: avv.ti F. Bassan e S. Venturini)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini, G. Conte e B. Martenczuk, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Sky Italia Srl (Roma) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e D. Gerard)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all'aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all'acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1)

**Dispositivo**

1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso in esame.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 117 del 29.5.2007.

**Ricorso proposto l'11 febbraio 2009 —  
Germania/Commissione**

(Causa T-59/09)

(2009/C 113/73)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee